Settembre 2011

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di settembre pag. 2
- Adempimenti e integrazioni in vista della scadenza dichiarativa pag. 4
- Abbassato da €5.000 a €2.500 il limite per effettuare pagamenti in contanti pag. 6
- Le novità in tema di Vies introdotte dalla circolare 39/E del 1°agosto 2011 pag. 8
- Sanzionati i professionisti che non fatturano pag. 9
- La riforma delle rendite finanziarie nella Manovra di Ferragosto pag.10

I formulari operativi

- Istanza per manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie – allegato 1 C.M. 39/E pag.13
- Istanza per retrocedere dalla volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie – allegato 2 C.M. 39/E pag.14

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Agevolazioni 36% e 55%: disciplina e modalità di contabilizzazione della ritenuta del 4% da parte del prestatore pag.15

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 settembre al 15 ottobre 2011 pag.20

IVA

Acquisti senza Iva anche per i soggetti non residenti ma identificati in Italia

Possono effettuare acquisti senza Iva, nei limiti del c.d. *plafond* maturato nell'anno precedente, anche i soggetti esteri identificati nel territorio dello Stato, direttamente o a mezzo di un rappresentante fiscale, che effettuano le operazioni che danno titolo a tale agevolazione.

La risoluzione chiarisce che il soggetto estero cedente, identificato nel territorio dello Stato, realizza un'operazione rilevante ai fini Iva i cui corrispettivi danno titolo ad effettuare acquisti senza Iva, quando pone in essere:

- un'esportazione;
- una cessione intracomunitaria;
- una cessione di beni o prestazione di servizi interna non imponibile nei confronti di un soggetto non residente ovvero privato.

Il soggetto estero cedente, invece, non realizza alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del c.d. *plafond*, quando pone in essere una cessione di beni interna o una prestazione di servizi interna nei confronti di un soggetto passivo residente o ad essi assimilato. Ciò in quanto in tali ultime ipotesi la qualifica di debitore di imposta viene assunta dal cessionario ovvero dal committente soggetto passivo stabilito in Italia, e l'imposta è da assolvere con il meccanismo del *reverse charge*.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.80, 4/08/2011)

SOCIETÀ DI LEASING

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati anagrafici dei clienti

Le società di *leasing* dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 dicembre 2011 i dati relativi ai contratti in essere con i loro clienti relativamente ai periodi di imposta 2009 e 2010, di modo da incrementare la base dati informativa dell'Anagrafe tributaria, dalla quale poi l'Amministrazione Finanziaria estrapolerà le informazioni necessarie al fine di porre in essere accertamenti sintetici nei confronti dei contribuenti. Le società che esercitano attività di *leasing* finanziario o operativo, adempiendo a tale nuovo obbligo, vengono esonerate dal dover effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti per il cosiddetto spesometro (di cui all'art.21 del D.L. n.78/10).

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 5/08/2011)

IMPOSTA DI BOLLO

Chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'imposta di bollo sui depositi di titoli

L'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai depositi di titoli va calcolata tenendo conto dell'ammontare complessivo dei depositi presenti presso ciascun intermediario finanziario ed intestati al medesimo soggetto. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove misure dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli, introdotte dal D.L. n.98/11. Resta invariata la misura dell'imposta di bollo nei casi di comunicazioni relative a depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso è inferiore a €50.000, mentre l'imposta subisce un aumento quando il valore complessivo è pari o superiore a €50.000. Bisogna prendere in considerazione l'ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ogni intermediario. La nuova misura, inoltre, non modifica le regole sull'imposta di bollo applicabili agli estratti di conto corrente.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.40, 4/08/2011)

ENTI NON PROFIT

Onlus: ammessa la partecipazione maggioritaria di società commerciali ed enti pubblici

Gli enti esclusi dalla qualifica di Onlus (enti pubblici, società commerciali, ecc.) possono costituire o partecipare ad una Onlus, indipendentemente dal fatto che essi esercitino un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo della Onlus stessa. Possono, invece, assumere la qualifica di Onlus i trust senza beneficiari individuati (c.d. "opachi"), mentre tale possibilità è preclusa al trust c.d. "trasparente". La Onlus può avere partecipazioni in un'impresa sociale, poiché ciò non ne altera la natura solidaristica. In tema di imposta di registro, la circolare chiarisce che le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro sugli atti costitutivi delle stesse anche prima dell'iscrizione nei registri del volontariato a condizione che, in seguito, comunichino tempestivamente l'avvenuta iscrizione all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.38, 1/08/2011)

DETRAZIONE 55%

Entro il 30 settembre 2011 è possibile rettificare le schede inviate telematicamente all'Enea

In merito alla detrazione Irpef/Ires delle spese per lavori di riqualificazione energetica degli edifici, in caso di errori od omissioni presenti nella scheda informativa e nell'attestato di qualificazione energetica inviati telematicamente all'Enea, tali informazioni possono essere rettificate anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di fine dei lavori, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa viene portata in detrazione. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti che hanno fruito della detrazione per il periodo di imposta 2010 (che hanno compilato il modello Unico 2011 per un importo di spesa sostenuta diverso da quello comunicato all'Enea) possono effettuare l'invio telematico di una nuova comunicazione all'Enea entro il 30 settembre 2011 che annulli e sostituisca quella precedentemente inviata e contenga i dati corretti. Non occorre procedere alla rettifica della scheda informativa nei casi di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure se non è stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti.

(Enea, Faq n.63, sito *web*)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,7%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di luglio 2011 è pari 2,436615.

(Istat, Comunicato, 12/08/2011)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONI IN VISTA DELLA SCADENZA DICHIARATIVA

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo **30 settembre 2011**, scade il termine per provvedere all'invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2010.

Entro tale data lo Studio provvederà ad inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010 (tanto quelle dei redditi, quanto quelle Irap quando dovute), già predisposte negli scorsi mesi.

Integrazione di documentazione fornita e nuova documentazione

Con la presente si intendere ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di **ulteriore documentazione relativa al 2010** (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre p.v. è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2011, cosicché detta dichiarazione potrà essere inviata correttamente. Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2010 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

In questo modo si eviteranno le sanzioni per infedele (o omessa) presentazione della dichiarazione; il contribuente potrà essere interessato dalle sole sanzioni per eventuali versamenti omessi o insufficienti delle imposte derivanti dalla dichiarazione, sanzioni comunque riducibili a misure decisamente modeste tramite il ravvedimento operoso: 1/8 (in quanto violazione definita oltre i 30 giorni dalla scadenza) della sanzione del 30% (quindi il 3,75%).

Si ricorda inoltre che è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti: in particolare, qualora il contribuente recuperi un **onere deducibile o detraibile relativo al 2009 entro il prossimo 30 settembre**, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2010 e indicare il credito risultante direttamente nella dichiarazione Unico 2011, recuperando detto credito in compensazione. Qualora la correzione avvenga successivamente, il credito potrà essere esclusivamente chiesto a rimborso (quindi sarà recuperato in tempi decisamente più lunghi).

Investimenti all'estero

Come già più volte ricordato nelle precedenti circolari informative, un aspetto dichiarativo che negli ultimi anni è divenuto sempre più importante è quello relativo agli investimenti all'estero, nonché ai trasferimenti di ricchezza verso l'estero, dall'estero verso l'Italia, ovvero estero su estero. Tali informazioni devono essere indicate nel quadro RW del modello Unico, onde evitare pesantissime sanzioni.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che, alla data del 31/12/2010, detengono **investimenti all'estero**, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio in modo tale da poter valutare la più opportuna modalità di compilazione del modello RW contenuto nel modello Unico 2011. Per i medesimi motivi vanno comunicati allo Studio i movimenti degli investimenti esteri avvenuti nel corso del 2010.

Si ricorda che la predisposizione e l'invio del modello RW per coloro che detengono investimenti all'estero è obbligatoria anche quando sia stato utilizzato il modello dichiarativo 730.

Ravvedimenti versamenti Iva 2010

Si ricorda che il prossimo 30 settembre è anche termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2010 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà pertanto possibile definire i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2010 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione ad 1/10 (in quanto trattasi di violazioni relative ad obblighi antecedenti il 1/2/2011) di quella ordinariamente prevista (quindi con una sanzione del 3% anziché del 30%).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI

Dal 13 agosto 2011 con l'entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all'art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull'emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l'Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

- è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell'imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500:

- incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l'importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Aspetti sanzionatori

Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE NOVITÀ IN TEMA DI VIES INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE 39/E DEL 1°AGOSTO 2011

L'articolo 27 del D.L n.78/10, e i successivi provvedimenti del 29/12/2010, hanno introdotto l'archivio Vies nel quale le imprese italiane devono essere incluse per poter effettuare operazioni intracomunitarie per la cessioni o l'acquisto di beni e servizi nella/dalla comunità europea.
Il contribuente dovrà comunicare in sede di richiesta di partita Iva o con successiva istanza (come da allegato 1 alla C.M. n.39/E/11) da presentare all'Agenzia direttamente, con raccomandata o PEC, la propria volontà di aderire al Vies. Il processo di inserimento si intenderà perfezionato, salvo diniego dell'Ufficio, al 31° giorno successivo alla data di attribuzione della partita Iva o di ricevimento dell'istanza. Il diniego potrà essere anche successivo.
Sempre tramite istanza (allegato 2 della C.M. n.39/E/11), il contribuente può recedere dall'archivio.

Con la C.M. n.39/E/11 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione o il servizio intracomunitario posto in essere dall'operatore non iscritto nel Vies deve considerarsi una operazione interna, con la conseguenza che l'impresa dovrà applicare a tale operazione l'Iva nazionale.

Sempre secondo l'Amministrazione Finanziaria, stessa sorte tocca alle operazioni intracomunitarie poste in essere dai contribuenti minimi (qualsiasi operazione) e a quelle effettuate dagli enti non commerciali e dagli agricoltori esonerati che effettuino acquisti sopra la soglia di €10.000.
Tali soggetti sono quindi obbligati a chiedere l'inserimento nel Vies.
Ne consegue che se le "*eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell'Archivio Vies (o escluso a seguito di diniego o revoca)"* non fossero assoggettate a imposizione in Italia si renderebbero applicabili le sanzioni previste dall'art.6 del D.Lgs n.471/97 ovvero dal 100% al 200% dell'imposta non applicata con un minimo di €516 per operazione.
L'Agenzia non ha chiarito, nella commentata circolare, quale comportamento tenere nel caso di acquisti intracomunitari. L'Agenzia chiarisce che nessuna sanzione è prevista per le imprese che alla data del 1° agosto non fossero, per diversi motivi, ancora presenti nell'archivio Vies.
In virtù del gran numero di iscritti l'Agenzia ha procrastinato al 31/12/2011 il termine entro il quale gli Uffici procederanno all'analisi delle posizioni dal quale potrà emergere l'esclusione dall'archivio.
Il contribuente che dovesse essere escluso dall'archivio per "errori formali", quali ad esempio mancanza di dichiarazione Iva per coloro che non vi sono obbligati, potranno fare apposita segnalazione alle Entrate. Gli Uffici inseriranno tali posizioni retroattivamente dal 29/12/2010 e certificheranno, su richiesta, anche l'operatività precedente. Questa facilitazione non sarà più applicabile a far data dal 30/9/2011, momento in cui si ritiene che il contribuente abbia attentamente verificato la propria inclusione nell'elenco Vies e segnalato gli errori.
Si riportano gli allegati 1 e 2 alla circolare 39/E/11.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SANZIONATI I PROFESSIONISTI CHE NON FATTURANO

Per mezzo delle modifiche apportate all'art.12 del D.Lgs. n.471/97 dal c.d. decreto di Ferragosto, vengono introdotti i commi 2-*sexies* e 2-*septies*, ai sensi dei quali è prevista una sanzione amministrativa per i professionisti, iscritti in albi o ordini professionali, che non emettano fattura. Viene estesa, di fatto, all'ambito professionale, una norma già esistente per i commercianti al minuto che non emettono scontrini e ricevute fiscali.

In particolare la norma prevede, per i soggetti iscritti in albi o ordini professionali ai quali siano contestate, in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, la sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo che può variare da 3 giorni ad 1 mese. Nel caso in cui il comportamento sia ripetuto la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Se la violazione è compiuta dal professionista che svolge l'attività in forma associata le sanzioni saranno comminate nei confronti di tutti gli associati.

Giova sottolineare che sarà l'Agenzia delle Entrate a sospendere il professionista effettuando apposita comunicazione all'Albo/Ordine che a sua volta dovrà darne notizia al professionista medesimo.
In particolare: "*La sospensione … è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni … è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza …".*
Si sottolinea, comunque, che tale misura non va considerata con leggerezza perché ogni Albo/Ordine professionale collega alla sospensione conseguenze in ambito di svolgimento della professione, si pensi all'avvocato che potrebbe perdere collegi sindacali ovvero curatele fallimentari.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA RIFORMA DELLE RENDITE FINANZIARIE NELLA MANOVRA DI FERRAGOSTO

Il D.L. n.138 del 13 agosto 2011 – c.d. Manovra di Ferragosto – modifica profondamente la tassazione delle rendite finanziarie e, volendo focalizzare l'attenzione sulla casistica più diffusa, tocca anche il regime impositivo sia dei dividendi sia delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal possesso di **partecipazioni non qualificate**, possedute da persone fisiche al di fuori del regime d'impresa. L'effetto che ne deriva è un inasprimento della tassazione di questi redditi, dovuto al fatto che l'imposta prelevata passa dall'attuale aliquota del 12,5% a quella del 20%. L'**entrata in vigore** delle modifiche è peraltro differita al 1° gennaio 2012 per cui i redditi che saranno percepiti entro la fine dell'anno continueranno a essere tassati secondo le regole attuali.

Il concetto di partecipazione non qualificata

Una partecipazione è o no qualificata principalmente in funzione della quota di capitale sociale che rappresenta. Peraltro va fatta una distinzione tra società di persone e società di capitali:

per le **società di persone**	la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 25%
per le **società di capitali**	la partecipazione è non qualificata se essa rappresenta una partecipazione al capitale fino al 20% (più precisamente si parla di percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria non superiore al 20%).

Le novità introdotte con la Manovra di Ferragosto interessano le partecipazioni in società di persone solo in relazione alle plusvalenze o minusvalenze che derivano dalla loro cessione, dato che il reddito delle società personali è imputato al socio secondo il sistema definito della trasparenza, che non viene modificato. Invece, per le partecipazioni in società di capitali, si dovranno considerare tanto i dividendi quanto i redditi, positivi o negativi (*capital gain* o *capital loss*), che derivano dalla loro cessione.

Le modifiche al regime dei dividendi

La persona fisica che percepisce un dividendo da una partecipazione non qualificata in una società italiana oggi subisce una tassazione secondo la tabella che segue:

Dividendo	**100**
Ritenuta d'imposta 12,5% su 100	**12,50**
Dividendo netto	**87,50**

Da cui si ricava che tutto il dividendo percepito è soggetto a tassazione, con quella che è una ritenuta a titolo di imposta, che viene applicata dalla società che paga il dividendo.

La modifica della Manovra di Ferragosto è molto semplice, poiché agisce sulla misura della ritenuta, innalzandola al 20%. Quindi la nuova tassazione, che si applicherà ai dividendi che saranno **incassati a partire dal 1° gennaio 2012**, si configura secondo la tabella che segue:

Dividendo	**100**
Ritenuta d'imposta 20% su 100	**20**
Dividendo netto	**80**

Le modifiche al regime dei *capital gain*

La modifica che interessa plusvalenze e minusvalenze è più articolata, poiché richiede la regolamentazione del passaggio dal vecchio al nuovo regime, anche consentendo ai contribuenti di fare salvi i diritti acquisiti.

Una regola che non cambia è quella che impone al contribuente che applica il c.d. regime della dichiarazione, di dichiarare le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate, separatamente da quelle relative a partecipazioni qualificate, assoggettandole a tassazione con un'imposta oggi al 12,5% e, dal 1° gennaio 2012, al 20%.

Quindi per una plusvalenza da € 100.000 si ha il seguente sviluppo:

Fino 31/12/2011	100.000,00	12,5%	**12.500**
Da 1/1/2012	100.000,00	20%	**20.000**

Il contribuente può tuttavia sottrarre alle plusvalenze le minusvalenze derivanti sempre da cessione di partecipazioni non qualificate, per cui se si avesse una minusvalenza di € 40.000, l'importo da assoggettare a tassazione diventa di € 100.000 – € 40.000 = € 60.000.

Non si hanno problemi quando plusvalenze e minusvalenze sono realizzate tutte fino al 31/12/2011 o tutte realizzate a partire da tale data, perché vi è perfetta omogeneità di tassazione. Il problema, invece, si ha in relazione alle minusvalenze ancora esistenti al 31/12/2011 e che potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze realizzate a partire da tale data. La regola introdotta dalla Manovra di Ferragosto è che queste minusvalenze potranno essere utilizzate in misura pari al 62,5% del loro ammontare. In sostanza, la riduzione della percentuale di minusvalenza utilizzabile dal 2012 significa di fatto riconoscere ai contribuenti una sorta di credito d'imposta pari al 12,5% della minusvalenza.

ESEMPIO

Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011: 100
Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012: 200

Importo imponibile nel 2012: 200 – (100 x 62,5%) = 200 – 62,5 = 137,5 x 20% = 27,5, importo dell'imposta sostitutiva.

Se fosse 200 x 20% = 40 di imposta sostitutiva lorda meno credito d'imposta di 100 x 12,5% = 12,5, l'imposta sostitutiva netta sarebbe 40 – 12,5 = 27,5, proprio come nel caso precedente.

Il regime transitorio

Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che in sintesi prevede quanto segue:

1. rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
2. calcolo della plusvalenza virtuale;
3. pagamento dell'imposta al 12,5% sulla plusvalenza virtuale;
4. opzione da rendere nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);

5. esercizio dell'opzione obbligatoriamente per tutte le partecipazioni non qualificate possedute;
6. utilizzo del valore determinato alla data del 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto per le cessioni operate a partire da tale data.

Se da questa operazione dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero essere utilizzabili per abbattere le plusvalenze virtuali e, per l'eventuale eccedenza, saranno riportabili al 2012 nella nuova e ridotta misura del 62,5%.

Esempio

Proponiamo un esempio di un soggetto che possiede due partecipazioni non qualificate, entrambe plusvalenti rispetto al costo di acquisto:

	Costo acquisto	Valore al 31/12/2011	Plusvalenza
Partecipazione Alfa	50.000	70.000	20.000
Partecipazione Beta	30.000	40.000	10.000
Totale	80.000	110.000	30.000

Il contribuente dovrà corrispondere un'imposta sostitutiva ancora al 12,5% su 30.000, quindi 3.750, eseguendo il versamento unitamente alle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi Unico 2012 per il 2011.
Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 100.000, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà 100.000 – 70.000 = 30.000, sulla quale sarà dovuta un'imposta del 20%, quindi 6.000. Quindi l'operazione di affrancamento al 31/12/2011 è servita per ottenere il riconoscimento fiscale del nuovo valore a tale data.

Le modalità attuative del regime transitorio saranno rese note da un apposito decreto del Mef.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Oggetto: ISTANZA PER MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – ALLEGATO 1 C.M.39/E

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di…….
Ufficio Territoriale di
Oppure Direzione Regionale de……..
Ufficio ……

Il sottoscritto……nato a …….il……, residente a……., in Via……n…… Codice Fiscale …….., nella sua qualità di lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società…… con sede in……..Via……., Codice Fiscale e n. …….. di iscrizione al Registro Imprese di……., P.IVA……..

dichiara

di voler porre in essere cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti intracomunitari di servizi, presumendo di effettuare tali operazioni per i seguenti importi:

€…….(VOLUME ACQUISTI PRESUNTO)
€…….(VOLUME CESSIONI PRESUNTO)

La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n. 2010/188376.

Luogo e data

Firma

Oggetto: ISTANZA PER RETROCEDERE DALLA VOLONTÀ DI PORRE IN ESSERE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – ALLEGATO 2 C.M.39/E

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di…….
Ufficio Territoriale di
Oppure Direzione Regionale de……..
Ufficio ……

Il sottoscritto……nato a …….il……, residente a……., in Via……n…… Codice Fiscale ……., nella sua qualità di lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società…… con sede in……..Via……., Codice Fiscale e n. …….. di iscrizione al Registro Imprese di……., P.IVA……..

dichiara

di voler retrocedere dalla possibilità di effettuare cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti intracomunitari di servizi, conseguendone l'esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati all'effettuazione di tali operazioni.
La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n.2010/188376.

Luogo e data

Firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONI 36% E 55%: DISCIPLINA E MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% DA PARTE DEL PRESTATORE

Premessa

Con l'art.25 del D.L. n.78 del 2010 il Governo ha introdotto – con decorrenza 1° luglio 2010 – una nuova ritenuta del 10% in relazione alle prestazioni di servizi ed agli acquisti di beni (di seguito – per semplificare – parleremo genericamente di prestazioni), da pagarsi obbligatoriamente tramite bonifico, che consentono di godere delle agevolazioni del 36% e del 55%.

A partire dal 6 luglio 2011, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.23, co.8 del D.L. n.98/11, la misura della ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4%.

Contrariamente a quanto accade per le altre fattispecie, la ritenuta in oggetto "funziona" in maniera differente: non è il soggetto che paga la prestazione che, in qualità di sostituto d'imposta, opera la ritenuta, bensì la stessa è operata all'atto dell'accredito dei bonifici direttamente dall'Istituto di credito o dall'Ufficio postale del soggetto che ha erogato e, quindi, incassato la prestazione.
L'istituto di credito o l'ufficio postale provvederanno successivamente a:

- effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24 (con **R.M. n.65/10** è stato istituito il codice tributo "1039" denominato "*Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art.25 del D.L. n.78/10*";
- rilasciare la certificazione al prestatore delle ritenute versate, ai fini del loro successivo scomputo dall'Irpef o dall'Ires (a seconda della natura giuridica del soggetto) del prestatore stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/S) i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Tale modalità di applicazione della ritenuta si è resa necessaria per il fatto che la maggior parte delle prestazioni in oggetto vengono rese a soggetti privati che, in quanto tali, non rivestono la qualità di sostituti d'imposta e, quindi, sono impossibilitati ad operare la ritenuta.

L'ambito applicativo

Il **Provvedimento direttoriale n.94288/2010 del 30/6/2010** dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la ritenuta deve essere effettuata dalla banca o dalla posta del prestatore all'atto dell'accredito di bonifici disposti per:

spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio	detrazione Irpef 36%	art.1, L. n.449/97
spese per interventi di risparmio energetico	detrazione Irpef/Ires 55%	Art.1, co. da 344 a 347 della L. n.296/06

È importante precisare che la ritenuta del 4% va operata solo nei casi in cui il bonifico bancario o postale costituisce la modalità obbligatoria di pagamento delle spese interessate a fruire della detrazione del 36% o del 55%.
Tale indicazione appare ancor più importante alla luce del fatto che il prestatore non ha alcun obbligo (come, peraltro, accade nei casi di applicazione delle altre ritenute) di indicazione della ritenuta in fattura. In proposito:

negli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%)	la ritenuta del 4% ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione;
negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (55%)	la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di bonifico bancario o postale effettuato da soggetti non titolari di reddito d'impresa (per i quali si tratta della modalità di pagamento obbligatoria per fruire di tale detrazione). Per le imprese, invece, il beneficio della detrazione è riconosciuto anche se pagano tali spese mediante assegno bancario o circolare ovvero in contanti.

Quindi:

in caso di bonifico bancario o postale effettuato da un'impresa, la banca o l'ufficio postale non dovrà applicare la ritenuta del 4%.

La verifica del corretto conteggio della ritenuta

Con la **C.M. n.40 del 28/7/2010** l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in riferimento alla corretta determinazione della base imponibile su cui operare la ritenuta (tali informazioni, necessarie alle banche e agli uffici postali per poter calcolare correttamente la ritenuta da operare e versare all'Erario, rivestono particolare utilità anche per i prestatori al fine di poter "verificare" in sede di contabilizzazione e di successivo scomputo in dichiarazione la corretta determinazione di tale ritenuta).
Partendo dalla considerazione che le misure delle aliquote Iva afferenti le diverse prestazioni agevolabili variano in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico (Iva con aliquota del 10% o del 20%), la citata C.M. n.40/10 ha precisato che:

- la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell'Iva), bensì sull'imponibile della stessa;
- non essendo la banca o l'ufficio postale a conoscenza dell'aliquota Iva applicata all'operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo l'importo totale), la ritenuta del 4% deve essere calcolata su un imponibile forfettario determinato sempre dividendo l'importo lordo della fattura per 1,2 (come se le prestazioni fossero tutte soggette ad aliquota Iva del 20%).

Pertanto:

- le banche e gli uffici postali operano la ritenuta del 4% su una base imponibile pari a

IMPORTO LORDO ACCREDITATO : 1,2

indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente.

- Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla propria banca un importo decurtato della ritenuta di acconto del 4%, che potrà successivamente scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

Le prestazioni rese a condomini: soluzione al problema della "doppia" ritenuta

In alcuni casi le prestazioni oggetto della presente disciplina prevedono, ordinariamente, l'effettuazione di altra ritenuta da parte del soggetto che le richiede.

Si tratta delle prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi nei confronti dei condomini i quali, in qualità di sostituti d'imposta, debbono operare su tali corrispettivi la ritenuta del 4% prevista dall'art.25-*ter* del DPR n.600/73.
In tali situazioni – precisa la citata C.M. n.40/E/10 – in considerazione del carattere speciale della disciplina introdotta dal D.L. n.78/10, la ritenuta del 4% prevista dall'art.25-*ter* del DPR n.600/73 non trova applicazione, mentre trova applicazione la sola ritenuta del 4% in commento operata dalle banche o dagli uffici postali.
Partendo da tale considerazione, occorre fare un'ulteriore distinzione tra:

- prestazioni rese al condominio da un'impresa a fronte di un contratto di appalto di opere o servizi;
- prestazioni rese al condominio da un professionista.

Tra le prestazioni ricevute dal condominio e meritevoli di godere delle agevolazioni del 36% e 55%, infatti, vi sono non solo quelle realizzate da imprese ma anche le prestazioni professionali.
Tra queste, a titolo esemplificativo:

per la detrazione del 36%	le consulenze per la progettazione, per la redazione di perizie tecniche, per la redazione della documentazione che comprovi la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
per la detrazione del 55%	le consulenze per la redazione dell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

Se in relazione alle prestazioni ricevute da un professionista il condominio non è tenuto ad applicare la ritenuta del 4% prevista dall'art.25-*ter* del DPR n.600/73 in quanto tali prestazioni non sono ricomprese nella predetta disciplina, è altrettanto vero che le prestazioni professionali sono soggette alla ritenuta del 20% prevista dall'art.25 del DPR n.600/73.
In questo caso, quindi, si pone un analogo problema di "doppia" ritenuta: la richiamata ritenuta del 20% e quella del 4% prevista dal D.L. n.78/10.
Si ritiene applicabile anche a tale fattispecie il medesimo principio enunciato dalla C.M. n.40/E/10: in considerazione del carattere speciale della disciplina introdotta dal D.L. n.78/10, la ritenuta del 20% prevista dall'art.25 del DPR n.600/73 non trova applicazione, mentre trova applicazione la sola ritenuta del 4% in commento operata dalle banche o dagli uffici postali.
Quindi, riepilogando :

Prestazioni rese al condominio da un'impresa

- Qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da parte di un'impresa, a fronte di un contratto di appalto di opere o servizi, l'amministratore che effettua il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4%, in quanto quest'ultima non deve essere applicata da parte del condominio.
- È opportuno che l'impresa indichi in fattura la dicitura "*Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 4%".*
- Su tale pagamento, la banca o l'ufficio postale dell'impresa ricevente applicherà la ritenuta del 4% prevista dal D.L. n.78/10.

Prestazioni rese al condominio da un professionista

- Qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da parte di un professionista, l'amministratore che effettua il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 20%, in quanto quest'ultima non deve essere applicata da parte del condominio.
- È opportuno che il professionista indichi in fattura la dicitura "*Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 20%*"
- Su tale pagamento, la banca o l'ufficio postale del professionista ricevente applicherà la ritenuta

del 4% prevista dal D.L. n.78/10.

Dopo aver esplicitato le modalità applicative della ritenuta introdotta dall'art.25 del D.L. n.78/10 andiamo ad analizzarne le modalità di contabilizzazione da parte del soggetto che riceve il pagamento, proprio in virtù della particolarità che prevede che sia la banca o l'ufficio postale del soggetto ricevente ad operare e versare tale ritenuta.
Le particolari modalità di determinazione della stessa, nonché le limitate informazioni a disposizione delle banche e degli uffici postali (che spesso non vedono la "fattura" emessa dal proprio cliente ma unicamente la somma lorda a loro bonificata), consigliano di verificare con estrema attenzione l'importo del credito per ritenute da indicare in contabilità (per i soggetti in contabilità ordinaria) nonché valutare (per i soggetti in contabilità semplificata) l'opportunità di iscrivere nella stessa (con mero movimento contabile al pari delle scritture rilevanti ai soli fini reddituali) l'importo della ritenuta medesima.
Ciò al fine poter successivamente verificare gli importi indicati nelle certificazioni ricevute dalle banche o da Poste Italiane spa e utili per lo scomputo nella dichiarazione dei redditi.

Esempio

In data 30/8/2011 la Delta Snc ha emesso fattura nei confronti del sig. Bompieri Enzo (privato) per un intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'abitazione principale dello stesso e per il quale il sig. Bompieri Enzo intende beneficiare della detrazione del 36%.
La fattura emessa dalla Delta Snc è così composta :

- Imponibile € 6.000,00
- Iva al 10% € 600,00
- TOTALE FATTURA € 6.600,00

In data 2/9/2011 il sig. Bompieri Enzo bonifica alla Delta Snc l'importo di € 6.600,00.
La banca della Delta Snc (soggetto che riceve il pagamento), in qualità di sostituto di imposta, opera la ritenuta del 4% prevista dal D.L. n.78/10 così calcolata:

- 6.600,00 : 1,2 = 5.500,00 base imponibile su cui calcolare la ritenuta
- 5.500,00 x 4 : 100 = **€ 220 – ritenuta 4% *ex* D.L. n.78/10**
- e, pertanto, accredita sul conto corrente della Delta Snc l'importo di
- 6.600 – 220 = **€ 6.380 - somma incassata dalla Delta Snc**

Scritture della Delta Snc (regime di contabilità ordinaria)

⇨ 30/8/2011– Registrazione della fattura

Bompieri Enzo (SP)	a	Diversi	6.600,00
	a	Ricavi da prestazioni (CE)	6.000,00
	a	Iva conto vendite (SP)	600,00

⇨ 2/9/2011 – Rilevazione dell'incasso e del credito per ritenute

Diversi	a	Bompieri Enzo (SP)	6.600,00

Banca c/c	a		6.380,00
Credito ritenuta 4% D.L. n.78/10	a		220,00

Scritture della Delta Snc (regime di contabilità semplificata)

⇨ 30/8/2011 – Registrazione della fattura

Bompieri Enzo (SP)	a	Diversi	6.600,00
	a	Ricavi da prestazioni (CE)	6.000,00
	a	Iva conto vendite (SP)	600,00

⇨ 2/9/2011 – Rilevazione del credito per ritenute (scrittura non obbligatoria)

Credito ritenuta 4% D.L. n.78/10	a	Contropartita proforma	220,00

Analoghe considerazioni valgono per i professionisti ma con tali ulteriori osservazioni:

i professionisti in regime di **contabilità ordinaria**	sono tenuti alla rilevazione cronologica delle operazioni al pari delle imprese e debbono riportare tali scritture sul libro delle movimentazioni finanziarie (versione speculare del libro giornale);
i professionisti in regime di **contabilità semplificata**	in quanto obbligati a rilevare il momento dell'incasso delle prestazioni nel registro degli incassi e pagamenti (salvo applicare le semplificazioni riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria) potrebbero in tale sede rilevare il credito per ritenute.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre al 15 ottobre 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

SCADENZE FISSE	
15 settembre	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
16 settembre	▪ **Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente. ▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la settima rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

- **Dichiarazioni d'intento**

 Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di agosto.

- **Versamento dei contributi Inps**

 Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

- **Versamento delle ritenute alla fonte**

 Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che versano senza maggiorazione, effettuano il versamento, della quarta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione effettuano il versamento della quarta rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento, della terza rata con maggiorazione dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione effettuano il versamento della terza rata, con maggiorazione, dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione**

 Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, effettuano il versamento della **terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi tali soggetti effettuano il versamento della terza rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

	▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione** Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 c.c., che versano con maggiorazione, effettuano il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi tali soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale. ▪ **Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano senza maggiorazione** Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovuti a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. ▪ **Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano con maggiorazione** Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con maggiorazione, della terza rata delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. ▪ **Persone fisiche titolari di partita Iva** Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca. Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della terza rata nel caso di applicazione della maggiorazione.
20 settembre	▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
21 settembre	▪ **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 22 agosto (*si ricorda che per effetto della c.d. "proroga estiva" tutte le scadenze degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme dal 31 luglio comprese al 20 agosto sono slittate al 22 agosto*).
26 settembre	▪ **Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente *(termine naturale domenica 25 settembre).*
30 settembre	▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2011. ▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva** Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca.

	Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della terza rata nel caso di applicazione della maggiorazione. ▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. ▪ **Comunicazione *Black list*** Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile. ▪ **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto. ▪ **Richiesta di rimborso dell'Iva assolta in altri stati membri della comunità** Scade oggi il termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, delle istanze di rimborso, ai sensi degli artt.38-*bis1*, 38-*bis2* e 38-*ter*, dell'iva assolta in altri stati membri della Comunità Europea con riferimento alle operazioni poste in essere nell'anno solare precedente (2010).
15 ottobre	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.